

Circolare 02/2026 del 14.02.2026

Fondo di Tesoreria INPS – Nuove regole sul versamento del TFR dal 1° gennaio 2026

Ai Gentili Clienti

Gentile Cliente,

la **Legge 30 dicembre 2025 n. 199** (art. 1, comma 203) ha modificato la disciplina relativa al versamento del **TFR maturato in azienda al Fondo di Tesoreria INPS**, intervenendo sull'art. 1, comma 756, della Legge 296/2006.

Le novità sono state chiarite dall'INPS con **Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026**.

Di seguito riepiloghiamo i principali cambiamenti e gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

1 La disciplina previgente (fino al 31 dicembre 2025)

Fino al 2025 l'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria sussisteva **solo per le aziende che al 31 dicembre 2006 avevano almeno 50 dipendenti**.

Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2006, il requisito dimensionale veniva verificato nell'anno di avvio dell'attività.

Eventuali incrementi successivi del personale non rilevavano ai fini dell'obbligo.

2 Cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Dal 2026 il requisito dimensionale non è più cristallizzato al 2006, ma viene verificato **annualmente**, tenendo conto dell'evoluzione dell'organico.

Sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS i datori di lavoro che raggiungono le seguenti soglie:

- **60 dipendenti** nel biennio 2026–2027
- **50 dipendenti** dal 2028
- **40 dipendenti** dal 2032

Il calcolo si basa sulla **media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente**.

Esempio:

Se nel 2025 l'azienda ha una media inferiore a 60 dipendenti → nel 2026 non è soggetta all'obbligo.

Se nel 2026 supera la soglia → l'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2027.

Importante: eventuali riduzioni successive dell'organico **non fanno venir meno l'obbligo**.

3 Primo anno di applicazione (2026)

Per il 2026 la verifica si basa sulla **media occupazionale dell'anno 2025**.

Possono quindi rientrare nell'obbligo solo le aziende già operative nel 2024, in quanto occorre un anno precedente completo su cui calcolare la media.

4 Aziende costituite nel 2025 o successivamente

Per le imprese di nuova costituzione nel 2025:

- continua ad applicarsi la regola previgente;
- se nell'anno di avvio raggiungono la media di 50 dipendenti, l'obbligo decorre **dal mese di inizio attività**;
- eventuali arretrati devono essere versati secondo le istruzioni INPS già vigenti.

5 Modalità di calcolo dei dipendenti

Ai fini del calcolo della soglia:

- si considerano tutti i lavoratori subordinati;
- i part-time sono computati in proporzione all'orario;
- si applica arrotondamento all'unità per frazioni superiori alla metà.

6 Adempimenti per le aziende interessate

Le aziende che superano la soglia devono:

1. Richiedere all'INPS il **codice di autorizzazione "1R"**
(tramite Cassetto Previdenziale → Contatti → Crea Comunicazione);
2. Presentare il modello **SC34** (dichiarazione dimensionale);
3. Effettuare il versamento delle quote TFR tramite flusso UniEmens.

Per la regolarizzazione di periodi pregressi è stato istituito il codice causale **"CF05"**.

Le eventuali regolarizzazioni possono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della Circolare INPS n. 12/2026.

7 Aziende già in possesso del codice 1R

Anche le aziende che già versano al Fondo per singoli lavoratori devono verificare la nuova soglia dimensionale. Se superata, l'obbligo si estende alla generalità dei dipendenti (salvo aderenti a previdenza complementare).

8 Impatti operativi

La riforma comporta:

- ampliamento progressivo della platea di aziende obbligate;
- necessità di monitoraggio annuale dell'organico medio;
- potenziale incremento dei costi contributivi;
- aggiornamento delle procedure amministrative e paghe.

Conclusioni

La nuova disciplina introduce un sistema dinamico di verifica dimensionale, con impatti rilevanti sulla gestione del TFR aziendale.

Lo Studio provvederà a:

- monitorare la media occupazionale delle aziende assistite;
- verificare l'eventuale insorgenza dell'obbligo;
- gestire le richieste di autorizzazione e le comunicazioni INPS.

Per ogni valutazione specifica sulla Vostra posizione restiamo a disposizione.

Cordiali saluti

Studio Format & Partners